ISTITUTO COMPRENSIVO SILIQUA
Via E.Fermi n° 12 — 09010 Siliqua C.F: 92105870924
? 0781/73863 ? 0781/73799 - 0781/779007
e-mail: caic816006@istruzione.it PEC: caic816006@pec.istruzione.it
www.comprensivosiliqua.it

Regolamento Visite e Viaggi di Istruzione

Prot. N. 576/C27 del 13/02/2016_

ART. 1
(Premessa)

1. Le visite guidate (durata di un giorno) e i viaggi di istruzione (durata di più giorni) d'ora in avanti denominati genericamente viaggi, costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola e vengono effettuate per esigenze didattiche connesse ai programmi di insegnamento, alla programmazione didattica e alla realizzazione del P.T.O.F dell'Istituto.
2. In considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che ne costituiscono il fondamento e lo scopo preminente, i viaggi presuppongono una precisa e adeguata pianificazione predisposta dalla scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. Pertanto, al pari di qualsiasi altro progetto, anche per la realizzazione di queste attività, si impone un discorso di programmazione, monitoraggio e valutazione.
3. La proposta del viaggio viene avanzata dal docente promotore nel consiglio di classe e inserita nella programmazione annuale della classe.
4. I viaggi sono regolati negli aspetti generali dalla normativa vigente, negli aspetti particolari dal presente regolamento.
5.La Scuola si impegna a favorire viaggi tra classi parallele, salva l'eccezionalità qualora esistano programmazioni e percorsi molto particolari e differenziati.
6. Non possono essere chieste alle famiglie degli alunni quote di partecipazione, totale o parziale, di rilevante entità, o comunque, di entità tale da determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la natura stessa e finalità dei viaggi di istruzione.
7. La quota massima del versamento richiesto alle famiglie non deve superare l'importo di € 500,00.

ART. 2
(Tipologie di attività)

Nei viaggi sono comprese:

- visite presso località di interesse storico-artist ico-ambientale, della durata di un giorno;
- visite presso località di interesse storico-artistico-ambientale, in Italia o all'estero, della durata di più giorni;
- visite a mostre, musei, gallerie, fiere;
- partecipazioni a rappresentazioni teatrali e/o proiezioni cinematografiche;
- partecipazione ad attività concorsuali e/o competitive in genere (musicali, artistiche, sportive);
- scambi culturali.

Solo per le uscite sul territorio, che si effettuano nell'arco della giornata per una durata, di norma, non superiore all'orario scolastico giornaliero, è predisposta un'unica autorizzazione annuale da distribuire agli alunni ad inizio anno scolastico. Sarà cura del docente coordinatore di classe darne comunque comunicazione di volta in volta alle famiglie tramite libretto scolastico.

ART. 3
(Iter procedurale per i viaggi di istruzione)

1. All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di classe/interclasse/intersezione formulano le proposte

di viaggi, redatte su un modello standard per tutto l'istituto, che dovranno contenere gli itinerari, il programma di viaggio, il periodo di effettuazione, i docenti accompagnatori disponibili e , tra essi, il docente responsabile del viaggio o capogruppo.
2. Per tutte le tipologie suddette, le proposte approvate devono scaturire dai Consigli di Classe entro la data stabilita dal Dirigente.
3. Le proposte sono sottoposte al Collegio Docenti che delibera il "Piano annuale dei viaggi" d'istruzione sotto l'aspetto didattico, raccordandolo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.
4. Il "Piano annuale dei viaggi" verrà sottoposto per l'approvazione al Consiglio d'Istituto.

ART. 4

(Durata, tipologia e periodi di effettuazione dei viaggi)

E' opportuno che la realizzazione dei viaggi non sia calendarizzata in coincidenza con altre particolari attività istituzionali della scuola (operazioni di scrutini, prove invalsi, attività concorsuali (musicali, sportive, ecc.)

1. I viaggi di più giorni in località italiane extra regionali sono destinati in via prioritaria alle classi terminali della scuola Primaria e Secondaria di primo grado.
2. Al fine di non sottrarre tempi eccessivi alle normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in 6 giorni, per ciascuna classe, il periodo massimo utilizzabile per le uscite (comprensivo di visite guidate più viaggi d'istruzione), salvi casi eccezionali da approvare.
3. Sarà consentito effettuare massimo tre uscite per classe ad anno scolastico, in osservanza in ogni caso del limite di cui al punto precedente.
4. È fatto divieto di effettuare viaggi oltre il 10 maggio, salvo deroghe eccezionali.
5. La durata massima per singolo viaggio di istruzione è stabilita in 5 giorni.
6. In caso di viaggi con pernottamento, il rientro dovrà essere previsto preferibilmente nella giornata prefestiva.

ART. 5

(Partecipanti)

1. Destinatari dei viaggi sono tutti gli allievi dell'Istituzione scolastica.
2. Per qualunque tipologia di viaggio è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la potestà familiare.
3. I non partecipanti **non sono esonerati dalla frequenza scolastica**; per loro la scuola effettua attività didattiche alternative considerato che i docenti che non partecipano al viaggio sono a disposizione nel loro orario di servizio.
4. Se necessario, è consentita la partecipazione dei rappresentanti di classe, dei genitori di alunni BES, o con particolari patologie; la stessa non deve, comunque, comportare oneri e a carico della scuola e deve prevedere la stipula, a loro carico, di apposito contratto di assicurazione contro gli infortuni.
5 L'adesione degli alunni deve essere la più ampia per coinvolgere l'intera classe. Riguardo al numero dei partecipanti si farà riferimento ad almeno la metà del gruppo classe e/o classi parallele se si sceglie la medesima destinazione. Qualora una classe si organizzi autonomamente in virtù di uno specifico percorso didattico, il riferimento numerico riguarderà quello specifico gruppo classe.

6 I singoli Consigli di Classe sono competenti a individuare quegli alunni che per motivi disciplinari non possono partecipare a determinate uscite. Anche al fine di assicurare l'incolumità dello stesso alunno che degli altri partecipanti, tale disposizione può essere deliberata sia a fini punitivi che preventivi.
L'esclusione di suddetti alunni non rientra nel limite dei partecipanti di cui al comma 5.

Art. 6

(Proposta visita - viaggio di istruzione)

La proposta per effettuare un viaggio d'istruzione dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dal Docente Referente entro il mese di **Novembre** e dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- nominativo del Docente responsabile del viaggio per classi parallele e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);

- nominativi dei docenti accompagnatori e dei sostituti (uno per ogni docente accompagnatore e, comunque, almeno uno per ogni classe partecipante);
- numero degli alunni partecipanti;
- destinazione, data presunta e durata del viaggio;
- mezzo/i di trasporto prescelto/i.

Alla domanda dovranno essere, inoltre, allegati:

- copia della delibera del Consiglio di Classe;
- relazione illustrativa degli obiettivi didattici, culturali ed educativi dell'iniziativa;
- programma del viaggio.

ART. 7
(Referente)

1. Il Collegio Docenti nomina al suo interno un docente Referente per ogni ordine di scuola che:

- raccoglie le proposte approvate dai vari Consigli di Classe in base alle proprie esigenze didattiche;
- consegna le proposte entro e non oltre la data fissata (30 Novembre) al Dirigente che ne valuterà la validità e la fattibilità, anche in relazione alla coerenza con le attività previste nella programmazione di ogni Consiglio di Classe;
- predispone il piano annuale dei viaggi da sottoporre all'approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto;
- predispone i moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni;
- organizza e coordina le fasi attuative dei viaggi con il responsabile dei singoli viaggi;
- fornisce alla segreteria i dati per la predisposizione del "Bando di gara" per le agenzie di viaggio;
- partecipa alla comparazione delle offerte;
- predispone il programma di viaggio finale.

ART. 8
(Responsabile)

1. Il Responsabile del singolo viaggio (un coordinatore per classi parallele):

- stende la proposta di viaggio, approvata dal Consiglio di Classe, sull' apposito stampato, da presentare al Referente;
- durante lo svolgimento del viaggio, impartisce le opportune direttive per assicurare, in ogni momento e situazione, un'efficace organizzazione e una puntuale vigilanza sugli alunni;
- è la persona cui fanno riferimento gli allievi e i genitori;
- è tenuto alla raccolta e alla successiva consegna al Referente dei moduli per l'autorizzazione al viaggio degli alunni, assicurandosi che siano compilati correttamente;
- provvede a consegnare il programma di viaggio finale a ciascun alunno, che dovrà farlo firmare per accettazione ai genitori. Nel programma di viaggio finale sarà specificato l'importo dovuto a carico della famiglia dell'alunno.
- provvede ad acquisire dalla famiglia indicazioni utili (numeri di telefono, eventuali problemi di salute o farmaci di cui l'alunno fa uso, intolleranze alimentari, ecc.);

- un genitore autorizzato effettuerà il versamento degli importi dovuti dalle famiglie nel c/c bancario della Scuola.
- si assicura che i partecipanti siano in possesso di tutti i documenti utili per la partecipazione al viaggio;
- riceve in consegna i documenti relativi al viaggio;
- presenta al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla conclusione del viaggio, una relazione consuntiva sullo svolgimento dello stesso, controfirmata da tutti i docenti accompagnatori, con riferimento sia agli aspetti didattici, sia ai risultati conseguiti, sia alla qualità dei servizi. In particolare deve informare anche su eventuali inconvenienti verificatisi nel corso del viaggio.

ART. 9
(Accompagnatori)

1. La funzione di accompagnatore è svolta dal personale.
2. La disponibilità a svolgere la funzione di accompagnatore, data all'atto della proposta di viaggio **,** è vincolante e la rinuncia può avvenire solo per valide motivazioni; a tale proposito è previsto nella proposta di viaggio almeno un docente di riserva.
3. Considerata la valenza didattica ed educativa dei viaggi di istruzione, sono utilizzati i docenti appartenenti alle classi partecipanti al viaggio e delle materie attinenti alle finalità del viaggio stesso.
4. Per i viaggi di almeno due giorni in cui siano presenti allievi diversamente abili è auspicabile la presenza del docente di sostegno e , in caso di particolari difficoltà, di un A.E.C., ove presente, o collaboratore scolastico.
5. Per i viaggi con pernottamento il rapporto numerico minimo tra docenti-accompagnatori e alunni è fissato nei seguenti termini:
   a) uno a dieci per le classi dell'infanzia e per la prima e seconda classe della scuola primaria;
   b) uno a quindici per le classi terze, quarte e quinte della scuola primaria e per tutte le classi della scuola secondaria di primo grado.
   c) in caso di viaggio con una sola classe, gli accompagnatori non devono, comunque, essere meno di due.
6. Gli accompagnatori designati hanno l'obbligo di osservare scrupolosamente il programma previsto per l'iniziativa, che non è consentito in alcun modo modificare, e di mettere in atto un'attenta e assidua vigilanza degli alunni, con l' assunzione delle responsabilità di cui agli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, per tutta la durata della stessa.
7. I docenti accompagnatori devono essere muniti di incarico scritto del Dirigente e nessun viaggio può essere effettuato senza la sua autorizzazione.

ART. 10
(*Regole di comportamento*)

1. Gli studenti partecipanti si impegnano a:
   - essere puntuali alla partenza e a tutti gli appuntamenti collettivi;
   - custodire attentamente i propri oggetti personali e i documenti;
   - vigilare sullo stato delle camere d'albergo, segnalando guasti o problemi riscontrati
   - all'arrivo;
   - ascoltare e seguire le indicazioni dei docenti;
   - tenere un comportamento consono in tutte le situazioni;
2. Il risarcimento di eventuali danni materiali provocati dagli studenti sarà a carico delle loro famiglie.
3. Episodi di indisciplina segnalati nella relazione finale dei docenti accompagnatori avranno conseguenze disciplinari nella misura stabilita dal "Regolamento disciplinare" della scuola.

ART. 11
(Aspetti finanziari)

1. La gestione finanziaria dei viaggi deve avvenire secondo le procedure previste dalla normativa specifica attraverso il bilancio di Istituto nel quale devono confluire gli importi versati dai genitori; *non sono ammesse gestioni fuori bilancio*.
2. I limiti economici del bilancio impongono che i viaggi siano prevalentemente a carico degli alunni partecipanti. Un contributo (in via prioritaria alle classi terminali della scuola Primaria e Secondaria di primo grado) potrà essere assegnato attraverso l'utilizzo dei fondi della Legge Regionale 25 giugno 1984, n. 31 e altri finanziamenti esterni.

ART. 12
(Versamento delle quote)

1. Acquisite le prime informazioni sul viaggio (programma preventivo, acconto, termini di pagamento, ecc.), i genitori comunicano l'adesione al viaggio sottoscrivendo l'impegno a partecipare e versando la quota di acconto prevista.
2. Il rappresentante di classe raccoglierà le quote degli alunni secondo le seguenti modalità:
-per i viaggi di 1 giorno: raccolta in un'unica soluzione;
-per viaggi di più giorni : una quota in acconto almeno 30 gg prima della partenza e il saldo 8 gg. prima della partenza.
Le quote raccolte sono successivamente versate da un genitore autorizzato sul conto corrente bancario intestato alla scuola; l'acconto è pari al **50%** dell'importo complessivo ipotizzato per il viaggio e il termine del versamento a saldo è 8 giorni prima della partenza.
3. La somma, a titolo di acconto, è versata entro e non oltre il termine sopra indicato.
4. Qualora uno o più genitori non confermassero la loro adesione dopo il versamento del primo acconto, **lo stesso non è restituito**, salvo comprovate cause di forza maggiore, ma verrà utilizzato per mantenere inalterata la quota a carico dei singoli alunni.
5. Ogni rinuncia deve essere comunicata per iscritto con lettera firmata dai genitori e indirizzata al Dirigente Scolastico.
6. **La quota versata per i viaggi di un giorno, per la parte ormai impegnata dalla scuola, non è restituita in caso di mancata partecipazione.**

ART. 13
(Richiesta dei preventivi e comparazione delle offerte)

1. Al fine di razionalizzare le operazioni organizzative e la spesa, viene proposto alle Agenzie di viaggio il Piano completo dei viaggi.
2. Il Referente provvede a stilare un Bando di gara secondo il Regolamento d'Istituto per l'acquisizione di Beni e Servizi, in ossequio alla normativa.

ART. 14
(Polizza assicurativa)

1. Il Direttore S.G.A., al momento della stipula della polizza assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile, verifica che sia stata prevista anche la copertura integrativa per i viaggi di istruzione.

Il presente Regolamento è Approvato dal Consiglio di Istituto n. 5 con delibera N.-- del 12/02/2016